PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO

Art. 12

Il ripristino degli edifici e la realizzazione delle opere previste dalle lettere f) e g) dell'art. 4 possono essere affidati dal Ministero dei lavori pubblici ad istituti ed enti a carattere nazionale designati per legge ad interventi nella ricostruzione edilizia a seguito di pubbliche calamita'. Le convenzioni aventi per oggetto l'affidamento dei lavori di cui al comma precedente possono essere stipulate dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero del tesoro e senza i pareri previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Versione in vigore dal 2 aprile 1971, non più in vigore dal 2 giugno 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo
Estremi	Decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-colpiti-dal/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it